REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2291 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2025

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1629 per quanto riguarda l'elenco delle aree delimitate per il contenimento di *Ceratocystis platani* (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. in Grecia, Francia e Italia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1629 della Commissione ([2]) stabilisce misure per il contenimento di *Ceratocystis platani* (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. («organismo nocivo specificato»). All'allegato I di tale regolamento di esecuzione figura l'elenco delle aree delimitate per il contenimento.

(2) In base ai risultati delle indagini effettuate a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, l'eradicazione dell'organismo nocivo specificato in determinate aree delimitate dell'Aude e degli Alti Pirenei in Francia e in determinate aree della Lombardia, dell'Emilia-Romagna e della Toscana in Italia non è più possibile.

(3) Inoltre anche in Grecia l'eradicazione dell'organismo nocivo specificato non è più possibile nelle aree delimitate stabilite a tal fine nelle regioni dell'Attica, della Grecia centrale, della Macedonia centrale, dell'Epiro, del Peloponneso, della Tessaglia, della Macedonia occidentale e della Grecia occidentale.

(4) Grecia, Francia e Italia dovrebbero quindi essere autorizzate ad applicare misure per il contenimento dell'organismo nocivo specificato in tali aree delimitate.

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1629.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1629 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

([1]) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj.
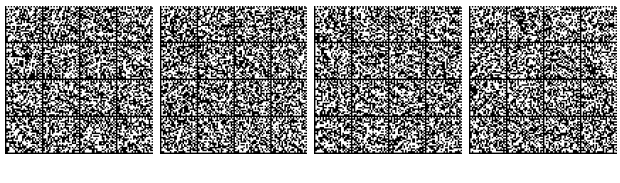
([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1629 della Commissione, del 21 settembre 2022, che stabilisce misure per il contenimento del *Ceratocystis platani* (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. all'interno di determinate aree delimitate (GU L 245 del 22.9.2022, pag. 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1629/oj).